



# COMUNE DI CRISPANO

Città Metropolitana di Napoli

## ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Nominata con D.P.R. del 24/01/2017

N. 34 DEL 08/03/2018

**OGGETTO:** Attuazione insediamenti produttivi in zona PIP. Delibera di C.S. n. 101/2007 rettificata con delibera di C.S. n. 111/2007. Modifica articolo 7 convenzione ex lege 865/71. Atto di indirizzo.

L'anno duemiladiciotto e in questo giorno 8 del mese di Marzo alle ore 16,45 nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria nelle persone dei Sigg.

	Presenti	Assenti
1) DE ROSA MARIA PIA	X	
2) FALCONE GERMANA	X	
3) DANIELLI ELDA KARIM	X	
Totale	3	0

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Claudia Pollice, incaricato della redazione del verbale.

La Commissione Straordinaria, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta e procede alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.





# COMUNE DI CRISPANO

Città Metropolitana di Napoli



Ufficio Tecnico – V Settore ( Urbanistica - Attuazione PIP – SUAP )  
Via Pizzo Delle Canne – 80020 – Tel. 081/8363585 – Fax 081/ 8363599  
e-mail : [urbanistica.crispano@libero.it](mailto:urbanistica.crispano@libero.it) Pec : [urbanistica.crispano@asmepec.it](mailto:urbanistica.crispano@asmepec.it)

**Oggetto: Attuazione insediamenti produttivi in zona PIP. Delibera di C.S. n. 101/2007 rettificata con delibera di C.S. n. 111/2007. Modifica articolo 7 convenzione ex lege 865/71. Atto di indirizzo.**

## IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

### PREMESSO CHE :

- Con delibera di C.C. n. 38 del 28.10.99 è stato approvato il Regolamento per l'assegnazione delle aree comprese nel PIP, rettificato con delibera di C.C. n. 22/2000 e con delibera di C.S. n. 75/2007 e n. 77/2007;
- con delibera di C.S. 71 del 05/09/2006 e n. 77 del 14/09/2006 è stata rideterminata e riapprovata la graduatoria definitiva per l'assegnazione dei lotti ricadenti all'interno del PIP;
- Con delibera di C.S. n. 101/2007 rettificata con delibera di C.S. n. 111/2007 sono stati approvati gli schemi di convenzione;
- con delibera di C.S. n. 93 del 02/11/2006 è stata approvata l'assegnazione dei lotti all'interno del PIP all'esito della quale:
  1. la ditta " Avicola F.lli del Prete & C. Sas " è risultata assegnataria del lotto identificato con il n. 36 di cui alla TAV. 6 del PIP;
  2. la ditta " Ovini Sud Snc di Cennamo Giuseppe & Fratelli" è risultata assegnataria del lotto identificato con il n. 27 di cui alla TAV. 6 del PIP;
  3. la ditta " Pezzamificio Crispino Srl" è risultata assegnataria del lotto identificato con il n. 28 di cui alla TAV. 6 del PIP;
  4. la ditta " La Feral Sud di R. Grimaldi & C. srl" è risultata assegnataria del lotto identificato con il n. 9 di cui alla TAV. 6 del PIP;
  5. la ditta " Euro Uova 2000 Sas di Cosentino Raffaele & C." è risultata assegnataria del lotto identificato con il n. 34 di cui alla TAV. 6 del PIP;
  6. la ditta " L'UOVO DOC di Cosentino Luigi & C. sas" è risultata assegnataria del lotto identificato con il n. 30 di cui alla TAV. 6 del PIP;
  7. la ditta " Terminante Gregorio" è risultata assegnataria del lotto identificato con il n. 12 di cui alla TAV. 6 del PIP;

relativamente alle suddette ditte assegnatarie si è provveduto, per atto pubblico notarile alla stipula delle convenzioni ex articolo 27 L.865/71 come di seguito indicato:

1. ditta Avicola F.lli del Prete di Del Prete Salvatore & C. Sas – Convenzione REP. N. 29425 raccolta n. 11934 del 21/11/2008, trascritta in data 19.12.2008 al r.g. 69838 reg. part. 466437 dell’Agenzia del Territorio Circostrizione di Napoli 2;
2. ditta “ Ovini Sud Snc di Cennamo Giuseppe & Fratelli” - Conv. REP. N. 30070 raccolta n. 12320 del 27/05/2009 trascritta in data 16.06.2009 al r.g. 32607 reg. part. 22440 dell’Agenzia del Territorio Circostrizione di Napoli 2;
3. ditta “ Pezzamificio Crispino Srl” – Conv. REP. N. 29419 raccolta n. 11929 del 20/11/2008, trascritta in data 19.12.2008 al r.g. 69838 reg. part. 466437 dell’Agenzia del Territorio Circostrizione di Napoli 2
4. ditta “ La Feral Sud di R. Grimaldi & C. srl” - Conv. REP. N. 30070 raccolta n. 12319 del 27/05/2009, trascritta in data 16/06/2009 al r.g. 32606 reg. part. 22439 dell’Agenzia del Territorio Circostrizione di Napoli 2;
5. ditta “ Euro Uova 2000 S.a.s. di Cosentino Raffaele & C.” - Conv. REP. N. 29425 raccolta n. 11934 del 21/11/2008, trascritta in data 19.12.2008 al r.g. 69838 reg. part. 466437 dell’Agenzia del Territorio Circostrizione di Napoli 2;
6. ditta “ L’UOVO DOC di Cosentino Luigi & C. sas” - Conv. REP. N. 29418 raccolta n. 11928 del 20/11/2008, trascritta in data 19.12.2008 al r.g. 69834 reg. part. 46633 dell’Agenzia del Territorio Circostrizione di Napoli 2;
7. ditta “ Terminante Gregorio” - REP. N. 30803 raccolta n. 12.741 del 03/02/2010, trascritta in data 17/02/2010 al r.g. 7359 parrt. 4870 dell’Agenzia del Territorio Circostrizione di Napoli 2;

*DATO ATTO CHE :*

L’articolo 7 delle convenzioni sottoscritte indica gli obblighi per il cessionario del lotto tra cui quelli di :

- a) inoltrare la richiesta di permesso di costruire entro 60 giorni dalla data del verbale di consegna dell’area da parte del Comune;
- b) versare gli oneri di urbanizzazione e i costi di costruzione come per legge, al momento del rilascio del permesso di costruire, su richiesta del Comune di Crispano;
- c) iniziare i lavori entro un anno e ultimarli entro 36 mesi dal rilascio del P. a C. l’intervento progettato, in piena conformità alle indicazioni di cui all’art. 5 delle convenzioni sottoscritte;
- d) avviare nei successivi 180gg l’attività da insediare;
- e) non affittare, locare, vendere o cedere in comodato d’uso o cedere a qualsiasi titolo e utilizzare in maniera non conforme a quanto previsto dal Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 28/10/1999, così come modificato con delibera di CC n. 22 del 20/04/200 e con delibere di CS n. 75 e 77 del 26/07/2007, dalla presente convenzione e dalla legge vigente il lotto di terreno e le sovrastanti opere, e a non costituire sugli stessi diritti reali di godimento per

un periodo di tempo pari a 10 ( dieci ) anni dalla data dell'effettivo inizio dell'attività produttiva nella nuova struttura come realizzata sul lotto assegnato, tranne nei casi di forza maggiore, documentati e previsti dal codice civile e dalla normativa vigente.

- f) partecipare alle quote di spesa per la gestione e la manutenzione dell'area P.I.P., per la realizzazione e la manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e dei servizi comuni, ivi incluso il centro servizi integrato e l'incubatore di imprese e alle spese di funzionamento della S.C. A.R.L. Sviluppo Crispano.
- l'art. 8 delle convenzioni sottoscritte , nel caso di mancato rispetto degli obblighi prescrive che:
- a) Nel caso di mancato rispetto o di violazione di uno degli obblighi e/o degli impegni di cui agli articoli 6 e 7, la presente convenzione sarà risolta di diritto e il Comune dichiarerà la decadenza dell'assegnazione. In tale ipotesi il Comune informerà il Cessionario delle relative contestazioni mediante invio di raccomandata A.R., assegnando un termine di giorni 10 per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Il Comune, **a seguito della valutazione delle eventuali controdeduzioni presentate, con provvedimento motivato potrà dichiarare la decadenza dall'assegnazione.** In tale ipotesi, il Comune provvederà altresì a escutere la fideiussione prestata, salvo il diritto di richiedere il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

**DATO ATTO CHE :**

- con nota 6105 del 07/07/2017 il sottoscritto, nel relazionare sullo stato dei procedimenti relativi alle assegnazioni dei lotti in zona PIP, chiedeva parere legale all'avv. R. Marciano, nei sensi indicati nella suddetta richiesta;
- in data 28/07/2017 con prot. n. 6872 l'avvocato Marciano trasmetteva il suddetto parere, all'esito del quale lo scrivente avviava , nei confronti delle ditte sopraindividuate, la procedura prevista dall' art. 8 della menzionata convenzione e dalla L. 241/90 e ss.mm.ii. finalizzata alla dichiarazione di decadenza dall'assegnazione dei lotti;
- le ditte, nel riscontrare la partecipazione al procedimento evidenziavano tra le altre motivazioni *"l'intenzionalità degli assegnatari di realizzare gli opifici e la sanabilità dell'assegnazione in quanto le irregolarità contestate non hanno prodotto alcun pregiudizio nei confronti dell'Ente e dei privati per la disponibilità ancora di lotti su detta zona"* , nonché la prevalenza, rispetto alla applicazione dei termini convenzionali, degli interessi privati maturati a seguito del legittimo affidamento conseguente all'attribuzione dei lotti;
- il sottoscritto, ai fini della definizione del procedimento di decadenza in corso, in data 11/01/2018 con n. 396, richiedeva nuovo parere all' Avv. R. Marciano trasmettendo le osservazioni prodotte dalle ditte assegnatarie;
- l'avvocato Marciano trasmetteva in data 01/02/2018 con prot. n. 1006 il chiesto parere agli atti:

**RILEVATO CHE :**

- Il PIP approvato con le summenzionate delibere è attualmente vigente e, pertanto, le ditte proprietarie dei lotti possono presentare, in forza di quanto contemplato dalla normativa di carattere generale D.P.R. 380/01 istanza di permesso di costruire, senza incorrere in alcun divieto normativo di carattere generale, né in alcuna diversa ipotesi di decadenza, sebbene siano scaduti i termini statuiti esclusivamente in via convenzionale come previsti dal suddetto articolo 7;
- a seguito delle procedure di assegnazione dei lotti in zona PIP risultano ancora da assegnare ulteriori n. 13 lotti per mancanza di richieste;
- l'istituto della decadenza prevista dall'articolo 8 delle convenzioni sottoscritte quale provvedimento discrezionale impone alla P.A. procedente la ponderazione degli interessi degli assegnatari alla realizzazione e completamento delle opere con eventuali contrapposti interessi dell'Amministrazione e/o di eventuali contro-interessati;

**RICHIAMATA altresì:**

- la consolidata giurisprudenza amministrativa secondo la quale se la P.A. è chiamata ad operare una valutazione *ex post* sulla legittimità del proprio operato- nella decisione se annullare o meno in autotutela ex art 21 nonies L. 241/90 un provvedimento, fermo restando da ultimo il limite temporale imposto dalla legge di 18 mesi, deve operare un attento bilanciamento degli opposti interessi in gioco alla luce delle nuove circostanze del caso concreto che hanno mutato il quadro fattuale nel cui ambito l'originario provvedimento si era formato;
- l'Ad. Plen.: *“l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio postula l'apprezzamento di un presupposto – per così dire- rigido (l'illegittimità dell'atto da annullare) e di due ulteriori presupposti riferiti a concetti indeterminati, da apprezzare discrezionalmente dall'amministrazione (si tratta della ragionevolezza del termine di esercizio del potere di ritiro e dell'interesse pubblico alla rimozione, unitamente alla considerazione dell'interesse dei destinatari”* ( Cons. Stato, VI, 27 gennaio 2017, n. 341).*“In base all'orientamento in parola, il fondamento di tali ulteriori presupposti va individuato nella garanzia della tutela dell'affidamento dei destinatari circa la certezza e la stabilità degli effetti giuridici prodotti dal provvedimento illegittimo, mediante una valutazione discrezionale volta alla ricerca del giusto equilibrio tra il ripristino della legalità violata e la conservazione dell'assetto regolativo”* (Cons. Stato, Ad. Pl., 17.10.2017, n. 8);

**TUTTO ciò premesso:**

PROPONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

di prendere atto di quanto espresso in premessa e delle osservazioni formulate in sede di partecipazione al procedimento da parte dei soggetti interessati e, per l'effetto: valutare gli interessi coinvolti nel procedimento di decadenza al fine di un'eventuale modifica dell'articolo 7 delle convenzioni sottoscritte e sopra riportate nei termini di seguito indicati:


ARTICOLO 7

*Omissis.....*

- a) inoltrare la richiesta di permesso di costruire entro 30 giorni (*in luogo di 60 giorni*) dalla data del verbale di consegna dell'area da parte del Comune;
  - b) *omissis*
  - c) iniziare i lavori **entro sei mesi e ultimarli entro 24 mesi** (*in luogo di un anno e di ultimarli in entro 36 mesi*) dal rilascio del P. a C. dell'intervento progettato, in piena conformità alle indicazioni di cui al precedente art. 5;
  - d) *omissis*;
  - e) *omissis*;
  - f) *omissis*;
- omissis*
- di autorizzare il Responsabile del V Settore alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo alle convenzioni come sopra richiamate secondo lo schema di cui all' allegato A) della presente proposta.

Crispano li, 02/03/2018

Il Responsabile del V Settore  
(Arch. Carmine Minichino)



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Letta la suesposta proposta;

**CONSIDERATO CHE :**

- la realizzazione del P.I.P. e dei relativi insediamenti produttivi rappresenta un volano di sviluppo economico e produttivo per l'intero territorio e, pertanto, questa Commissione Straordinaria ritiene necessario portare a completamento l'intera procedura nel rispetto delle norme vigenti;

*DATO ATTO CHE :*

- sebbene risultino essere state disattese alcune previsioni ex art. 7 della convenzione e, di conseguenza invocabili da parte dell'Amministrazione i rimedi di cui all'articolo 8, trattandosi di provvedimento discrezionale occorre temperare gli interessi degli assegnatari alla realizzazione e completamento delle opere con eventuali contrapposti interessi dell'Amministrazione e/o di eventuali contro-interessati;

*RILEVATO CHE :*

- sulla scorta delle osservazioni prodotte dalle ditte assegnatarie, nelle fattispecie in esame, non si può non considerare prevalente, rispetto all'applicazione dei termini convenzionali, l'interesse del privato relativo al legittimo affidamento maturato nella attribuzione dei lotti;

*RITENUTO :*

uniformarsi alla richiamata e consolidata giurisprudenza amministrativa come esposta nella proposta e dover applicare il principio generale dell'ordinamento giuridico per cui, essendo trascorso un lasso temporale sufficientemente lungo dall'assegnazione dei lotti, si è consolidato l'affidamento delle ditte sulla legittimità della concessione del lotto disposta dall'amministrazione;

*RILEVATO ALTRESI' CHE :*

- nelle fattispecie prospettate ed in virtù del principio enunciato del legittimo affidamento, il Comune di Crispano nell'ipotesi dell'applicazione dell'art. 7 della convenzione potrebbe essere esposto ad azioni giudiziarie che potrebbero comportare certamente un danno economico a danno del bilancio comunale;
- in relazione alle procedure di assegnazione dei lotti in zona PIP non risultano ulteriori ditte utilmente collocate in graduatoria e che, pertanto vi è un'ampia disponibilità di lotti per eventuali ulteriori insediamenti in zona PIP;

Visti gli articoli

- 27 e 35 della L. 865/71;
- gli articoli 11 e ss. del Regolamento per l'assegnazione delle aree comprese nel PIP, rettificato con delibera di C.C. n. 22/2000 e con delibera di C.S. n. 75/2007 en. 77/2007;
- la delibera di approvazione degli schemi di convenzioni;

Sentito l'Avv. Marciano, legale incaricato dell'Ente;

Assunti i poteri del Consiglio Comunale ex articolo 42 del D.lgs. 267/00,

Con voti unanimi e palesi



## D E L I B E R A

- approvare la su estesa proposta quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- dare atto che , all'esito del procedimento istruttorio avviato per l' applicazione della decadenza prevista dall'articolo 7 delle convenzioni sottoscritte, alla luce delle controdeduzioni degli interessati e della valutazione dell'insussistenza di interessi contrapposti risulta prevalente per questa Amministrazione prorogare i termini previsti dalle convenzioni sottoscritte in applicazione del principio generale dell'ordinamento giuridico per cui, essendo trascorso un lasso temporale sufficientemente lungo dall'assegnazione dei lotti, si è consolidato l'affidamento delle ditte sulla legittimità della concessione del lotto disposta dall'amministrazione e, per l'effetto:
- modificare, secondo i termini sotto indicati , l' articolo 7 delle convenzioni sottoscritte dalle ditte individuate nella su estesa proposta, previa stipula di un atto aggiuntivo di cui alla legge 865/71, come di seguito indicato:

### ARTICOLO 7

*omissis*

a) inoltrare la richiesta di permesso di costruire entro 30 giorni (*in luogo di 60 giorni*) dalla data del verbale di consegna dell'area da parte del Comune;

b) *omissis*

c) iniziare i lavori **entro sei mesi e ultimarli entro 24 mesi** (*in luogo di un anno e di ultimarli in entro 36 mesi*) dal rilascio del P. a CdI l'intervento progettato, in piena conformità alle indicazioni di cui al precedente art. 5;

d) *omissis*;

e) *omissis*

f) *omissis*;


- approvare lo schema aggiuntivo di convenzione di cui all'allegato A) della su estesa proposta;
- demandare al Responsabile del V Settore la sottoscrizione dell'allegato atto aggiuntivo, secondo le modalità previste dall'articolo 10 del vigente regolamento in materia, previa verifica della validità della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi assunti dal concessionario con estensione temporale della medesima per ulteriori 24 mesi dalla stipula del predetto atto;
- dichiarare la presente immediatamente eseguibile.


PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

( Arch. C. Minichino )

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Dott. M. Capone)

  
Favorevole

  
Favorevole



# COMUNE DI CRISPANO

Città Metropolitana di Napoli



Ufficio Tecnico - V Settore (Urbanistica - Attuazione PIP - SUAP)  
Via Pizzo Delle Canne - 80020 - Tel. 081/8363585 - Fax 081/ 8363599

Rep. \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

Oggetto : Attuazione PIP - Atto *aggiuntivo a convenzione EX ART. 27*  
*L. 865/1971.*

L'ano 201\_\_, il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, dinanzi a me \_\_\_\_\_

Sono presenti i sigg.ri

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica in Crispiano, alla via Pizzo delle Canne, presso la Casa Comunale, il quale dichiara di intervenire in questo atto nella sua qualità di \_\_\_\_\_ e, come tale, in rappresentanza del **Comune di Crispiano**, con sede in Crispiano, alla Via Pizzo delle Canne, codice fiscale 80027620634 - di seguito denominato semplicemente "**Comune**"

E

- \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, il quale dichiara di intervenire in questo atto nella qualità di \_\_\_\_\_ e legale rappresentante di "\_\_\_\_\_", con sede in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_, C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_: \_\_\_\_\_, di seguito denominato semplicemente "**Cessionario**".

I componenti, della cui identità personale, nonché veste rappresentativa e poteri, io notaio sono certo, richiedono di ricevere il presente atto, con il quale innanzitutto

**PREMETTONO CHE**

- in data \_\_\_\_\_ è stata stipulata tra la ditta \_\_\_\_\_ (cessionaria) e il Comune di Crispano (cedente) la convenzione per la cessione del lotto e la realizzazione dell'opificio in zona PIP secondo i termini e le modalità indicati nella suddetta convenzione che qui si intende riportata e trascritta Rep n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Raccolta n. \_\_\_\_\_ trascritta al Registro generale n. \_\_\_\_\_ – Reg. Particolare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ;

- con delibera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ la Commissione Straordinaria, ha :

- prorogato i termini previsti dalla convenzione sottoscritta;

- modificato gli articoli 7 e 10 della convenzione sottoscritta;

- autorizzato il Responsabile del V settore alla stipula del presente atto, quale atto aggiuntivo alla convenzione sottoscritta di cui alla legge 865/71.

Tanto premesso, le parti, come sopra identificate, stipulano e convengono quanto :

ART. 1 –

La premessa è patto e forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 – Modifica articolo 7 –

Il cessionario si obbliga a costruire sul terreno ceduto uno stabilimento ove ubicare la seguente attività:

artigianale / piccola industria e si e si impegna altresì a:

a) inoltrare la richiesta di permesso di costruire entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna dell'area da parte del Comune;

b) versare gli oneri di urbanizzazione e i costi di costruzione come per legge, al momento del rilascio del permesso di costruire, su richiesta del Comune di Crispano;

c) iniziare i lavori entro sei mesi e ultimarli entro 24 mesi dal rilascio del P.C. del l'intervento progettato, in piena conformità alle indicazioni di cui al precedente art. 5;

d) avviare nei successivi 180 gg l'attività da insediare;

e) non affittare, locare, vendere o cedere in comodato d'uso o cedere a qualsiasi titolo e utilizzare in maniera non conforme a quanto previsto dal Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 28/10/99, così come modificato con delibera di CC n. 22 del 20/04/2000 e con delibere di CS n 75-77 del 26/07/2007 dalla presente convenzione e dalla legge

vigente il lotto di terreno e le sovrastanti opere, e a non costituire sugli stessi diritti reali di godimento per un periodo di tempo pari a 10 anni dalla data di stipula della convenzione tranne nei casi di forza maggiore, documentati e previsti dal codice civile e dalla normativa vigente.

f) partecipare alle quote di spesa per la gestione e la manutenzione dell'area P.I.P., per la realizzazione e la manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e dei servizi comuni, ivi incluso il centro servizi integrato e l'incubatore di imprese e alle spese di funzionamento della S.C. a r.l. Sviluppo Crispano.

#### **ART. 3 - Modifica articolo 10-**

Il Cessionario dichiara di prestare, a garanzia del corretto e completo adempimento degli obblighi e degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente atto aggiuntivo a convenzione, fideiussione assicurativa con escussione a prima richiesta per un importo pari a € 50.000, emessa da \_\_\_\_\_ con polizza n. \_\_\_\_\_, con obbligo di rinnovo annuale per 10 anni oltre 24 mesi dalla stipula del presente atto.

In caso di inadempimento degli obblighi e impegni assunti il comune ha la facoltà di escutere la polizza fideiussoria, con espressa rinuncia ad ogni azione giudiziale e stragiudiziale e con l'esonero di ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti e di prelievi che il comune intendesse effettuare.

#### **ART. 4**

Le parti confermano gli articoli 1,2,3,4,5,6,8,9,11,12,13,14, della convenzione rep n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Raccolta n. \_\_\_\_\_ trascritta al Registro generale n \_\_\_\_\_ – Reg. Particolare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ che si intendono qui integralmente richiamati pur se materialmente non trascritti.

Il presente atto consta di numero \_\_\_\_ pagine, composte da numero \_\_\_\_ facciate, nonché di numero \_\_\_\_ allegati indicati con le lettere \_\_\_\_\_.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Comune

Il Cessionario

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



34

# COMUNE DI CRISPANO

Città Metropolitana di Napoli

Letto, approvato e sottoscritto.

## LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dott.ssa Maria Pia De Rosa

Dott.ssa Germana Falcone

Sig.ra Elda Karim Danielli

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Claudia Pollice)

Publicata all' albo pretorio ON LINE ai sensi dell' art. 124, comma 1, D.Lgv 267/2000 dal  
e vi rimarrà come per legge.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Claudia Pollice)

Il Segretario Generale attesta che:

È divenuta esecutiva il giorno 8/03/2018  
 1) perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgv 267/2000 )  
 2) perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgv 267/2000 )

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Claudia Pollice)

